

Nuovo Regolamento “Smartika Lender Protection”

Versione 1.2018 pubblicata sul sito www.smartika.it il 23/02/2018 con decorrenza 23/02/2018

“1. Smartika, al fine di compensare in tutto o in parte l’eventuale mancato incasso di alcune rate di prestito da parte dei Prestatori dovuto ad insolvenze dei Richiedenti, addebita ai Richiedenti l’apposita **commissione “Smartika Lender Protection”** ad ogni erogazione di prestito. Le commissioni Smartika Lender Protection sono utilizzate esclusivamente a favore dei Prestatori alle condizioni descritte nel presente Regolamento e limitatamente ai Prestiti acquisiti nella piattaforma a partire dal 19/01/2015

Smartika si impegna a gestire l'utilizzo delle predette commissioni nell'interesse di tutti i Prestatori con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il rischio di perdite dovute a insolvenze dei Richiedenti, rischio già contenuto grazie al frazionamento dei prestiti tra numerosi Richiedenti operato dalla Piattaforma.

2. I rimborsi a favore dei Prestatori (di seguito, i **Rimborsi**) sono effettuati in relazione ai Prestiti che manifestano insolvenze da almeno 12 mesi continuativi e dopo che Smartika ha svolto le azioni di recupero e/o di mediazione civile obbligatoria e giudiziale. Le valutazioni di Smartika sull’insolvenza dei Richiedenti sono discrezionali e vincolanti per i Prestatori.

3. Quando ricorrono le condizioni per i Rimborsi indicate al punto precedente, Smartika, previa notifica nell’area MySmartika ai Prestatori interessati, accredita sui rispettivi Conti di Pagamento un importo pari al 100% del capitale prestato e non restituito, salvo nei particolari casi indicati al punto 7 del presente Regolamento. In questi ultimi casi, Smartika rimborserà una somma inferiore, in base all’importo delle commissioni Smartika Lender Protection che sono state versate fino a quel momento dai Richiedenti appartenenti alla stessa classe di rischio del Richiedente insolvente.

In ogni caso, i Rimborsi non comprendono gli interessi sui prestiti.

4. Con il Rimborso, Smartika subentra in toto nel credito vantato dai Prestatori_coinvolti, anche per la parte non ancora scaduta, fornendo debita comunicazione al Richiedente interessato. In seguito al Rimborso, i Prestatori non vantano più alcun diritto nei confronti del Richiedente insolvente, né nei confronti di Smartika in relazione alla gestione dei successivi pagamenti dello stesso e alle eventuali azioni di recupero e/o cessione del credito.

5. In occasione dei Rimborsi, Smartika si riserva di utilizzare gli importi delle commissioni Smartika Lender Protection anche per coprire in tutto o in parte le spese di recupero del credito insoluto sostenute fino al momento del Rimborso.

6. La gestione da parte di Smartika delle somme di denaro versate dai Richiedenti a titolo di commissioni Smartika Lender Protection è soggetta ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di Istituti di Pagamento, a tutela della clientela. Tuttavia, il sistema delle commissioni Smartika Lender Protection non costituisce una forma di assicurazione, né una garanzia di copertura delle perdite sui Prestiti erogati, né di tutela delle somme depositate sul Conto di Pagamento aperto presso Smartika.

In relazione alle modalità di utilizzo delle commissioni Smartika Lender Protection, i Prestatori possono inviare eventuali **reclami** a Smartika nelle modalità indicate all’art. 13 del “*Contratto Quadro relativo ai Servizi di Pagamento di Smartika Spa forniti ai Clienti PRESTATORI*”.

7. Periodicamente, Smartika ri-determinerà opportunamente l’importo delle commissioni Smartika Lender Protection sulla base delle eventuali variazioni dei tassi di insolvenza previsti e registrati sui prestiti in corso, utilizzando specifici metodi di analisi. Laddove, tuttavia, le commissioni Smartika Lender Protection dovessero

risultare insufficienti, per singola classe di rischio di appartenenza dei Richiedenti, per soddisfare i Rimborsi spettanti in base al presente Regolamento, e/o in caso di liquidazione della Società, Smartika procederà ai Rimborsi in ordine cronologico (di presentazione delle insolvenze), fino ad esaurimento delle somme disponibili per ogni classe di rischio. Smartika, in questi casi, si riserva di integrare le somme disponibili con quelle versate per altre classi di rischio o con altri fondi propri.

8. Smartika si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento in ragione di esigenze operative, di mercato, in adeguamento a modifiche normative, ovvero per il perseguimento di una maggior efficienza, snellezza ed economicità del presente sistema di protezione dei Prestatori. Ogni modifica sarà comunicata esclusivamente sul Sito. In caso di modifiche sfavorevoli ai Prestatori, la pubblicazione avverrà con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione.”